# REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/83 DELLA COMMISSIONE

**del 3 giugno 1983**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/82 (4), e l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione (5), pure modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/82, fissano gli importi degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone ;

considerando che gli importi devono essere modificati per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato dei formaggi in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. All'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1107/68, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi è fissato :

a) per il Grana Padano, a 2,91 ECU per tonnellata e per giorno ;

b) per il Parmigiano Reggiano, a 3,09 ECU per tonnellata e per giorno» .

2. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2496/78, l'importo di « 2,67 ECU » è sostituito da « 2,69 ECU ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(4) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.